

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio Presidente dott. Sergio Centaro Giudice

dott.ssa Laura Messina Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Puglisi Umberto**, nato ad Acireale il 18 giugno 1931 (C.F. PGL MRT31H18A028P) e **Scandura Giuseppa**, nata ad Acireale il 12 novembre 1942 (C.F. SCNGPP42S52A028J), e residenti in Catania, Via Carmelitani, n. 45;

۸۸۸۸۸

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione; nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Alessandro Russo;

P.Q.M.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia:

rilevato che, così come risulta dalla relazione e dal ricorso, poiché è imminente la vendita fissata nella procedura esecutiva R.G. n. 28/94 (che si terrà in data 15/3/2024), il Tribunale ritiene di invitare il liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale, autorizzandolo fin da ora in tal senso, per ragioni di economia processuale, per ragioni finanziarie (non disponendo la presente procedura di liquidità) nonché nell'interesse di tutti i creditori coinvolti, che sono già stati fortemente penalizzati dal comportamento processuale dei proponenti, per come risulta dalla relazione dell'OCC con riferimento alla rinunciata procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012;

rilevato che, in caso di mancato subentro, va disposto comunque che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che, stante i redditi dei debitori, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCL

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Giudice Laura Messina Il Presidente dott. Roberto Cordio